

Preso d'atto dell' "ACCORDO FRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ED EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI - Integrazione per emergenza COVID-19 -" e sua applicazione ai rapporti tra l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e la struttura "Sanisystem srl" per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il 2020.

L'anno 2020, il giorno VENTI del mese di GENNAIO in PORDENONE
TRA

l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (di seguito Azienda), con sede a Pordenone, via della Vecchia Ceramica, n. 1, C.F./P.I. 01772890933, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Joseph Polimeni, che interviene nel presente atto ai sensi del Decreto n. 462 del 19.01.2020,

e

la Struttura sanitaria "Sanisystem srl", (di seguito Struttura), con sede in Pordenone, via G. Galilei, n. 9, C.F./P.I. 01422190932, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Giulio Favretti, nato a Sacile (PN) il 02/03/1967, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che la Struttura "Sanisystem srl" è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria con provvedimenti n.46988/DP del 14/07/2006 e n.60878/DP del 24/08/2009, rilasciati dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".

2. Che la predetta Struttura è accreditata in virtù dei decreti n. 171/DC del 04/03/2012, n.753/DC del 04/09/2012, n. 1131/SPS del 4.12.2015 e n. 1287/SPS del 13/09/2018 per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR) a favore di assistiti della Regione Friuli Venezia Giulia e di altre Regioni, nelle seguenti branche specialistiche:

- a. Diagnostica per immagini, con utilizzo di sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti o campi elettromagnetici o di ultrasuoni;
- b. Medicina dello Sport di 1° e 2° livello.

3. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati.

4. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del SSN è sospeso.

5. Che l'art. 65 della L.R. n. 22 del 12.12.2019 statuisce che gli accordi contrattuali di cui all'art.8 del D.Lgs. n. 502/1992 sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base dei requisiti e valutazioni di comparazione della qualità dei costi.

6. Che la D.G.R. 13.1.2017, n. 42, con la quale è stato approvato l'Accordo triennale 2017-2019 tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale, prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate.

10. Che l'efficacia degli Accordi Triennali 2017-2019 di cui alla DGR 42/2017 è stata prorogata di sei mesi fino al 30 giugno 2020 con DGR n. 2196 del 20.12.2019.

11. Che la citata DGR precisa altresì che, nelle more delle negoziazioni per i prossimi accordi triennali 2020-2022 e in applicazione della proroga disposta, le aziende sanitarie possono stipulare per la durata corrispondente i singoli accordi contrattuali con le strutture private accreditate afferenti al territorio di propria competenza individuati negli accordi regionali prorogati, precisando che i budget annuali di riferimento ivi previsti sono ridotti di metà essendo la proroga semestrale.



12. Che con Decreto 288 del 28.05.2020 è stato stipulato fra le parti l'Accordo contrattuale relativo al I semestre 2020 avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di ricovero e di prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio delle aziende sanitarie della Regione.

13. Che con DD.GG.RR. 20.02.2015, n. 297 e n. 317, e con decreto n. 051/Pres del 09.03.2015 sono state approvate le nuove quote fisse per ricetta e le condizioni di esenzioni sulla quota fissa.

14. Che con D.G.R. n. 1680 del 14.09.2018, come integrata dal Decreto della Direzione Centrale Salute n.2078 del 29/12/2018, è stato approvato il Nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale della regione Friuli Venezia Giulia in vigore.

15. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, sono quelle definite dal citato Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché al D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto la presa d'atto dell'"**ACCORDO FRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ED EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI - Integrazione per emergenza COVID-19 -**" e la sua applicazione ai rapporti tra l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e la struttura sanitaria "Sanisystem srl".

Articolo 1

Presa d'atto dell'"ACCORDO FRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ED EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI - Integrazione per emergenza COVID-19 -"

1. Le parti prendono atto dell'"ACCORDO FRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ED EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI - Integrazione per emergenza COVID-19 -" stipulato fra l'Assessore alla Salute della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e i rappresentanti di AIOP, ANISAP, ARIS TRIVENETO e ASSOSALUTE-FVG in data 28.05.2020, recepito con DGR n. 1074 del 17.07.2020, nel quale si prevede che le Aziende sanitarie integrano gli accordi locali vigenti sulla base di tale Accordo.
2. Le parti prendono atto anche delle previsioni per il caso di "Ripartenza dell'attività", in merito alla quale l'Accordo in oggetto dispone che "a copertura degli oneri aggiuntivi derivanti dall'utilizzo di DPI e dalla dilatazione dei tempi di erogazione delle prestazioni, fino all'esaurimento del budget straordinario assegnato in attuazione ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, le aziende sanitarie riconoscono un incremento del 10% alle tariffe delle prestazioni ambulatoriali di importo inferiore a 100,00 euro.
3. Con riferimento agli "Acconti" previsti dal citato Accordo, agli erogatori privati accreditati è riconosciuto per ogni mensilità, come acconto, il 90% del tetto economico semestrale fissato per i cittadini residenti con il presente accordo, diviso per i sei mesi di durata dello stesso. Il saldo avverrà con il conguaglio di fine anno.
4. Si precisa che le risorse attribuite all'ASFO dall'ARCS con nota n. 15505/P/gen/ARCS del 11.05.2020 e derivanti dalle previsioni del decreto Legge n. 18/2020, come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, vengono ripartite come segue:
 - euro 78.633,00 per la remunerazione dell'incremento del 10% delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali di importo inferiore a 100,00 euro effettuate dalla Struttura a favore di utenti residenti in Regione.

Articolo 2

Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2020, con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2020 e scadenza al 31 dicembre 2020.
2. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo.

Articolo 3


Registrazione. Foro competente. Norma di rinvio

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura.
2. Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Pordenone.
3. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio all'Accordo approvato con Decreto del Direttore Generale n. 288 del 28.05.2020.

Per l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Il Direttore Generale
(dott. Joseph Polimeni)



Per la Struttura
Il legale rappresentante
(Giulio Favretti)



A handwritten signature in black ink, which appears to be "G. Favretti", written over a large, light-colored scribble or watermark.

Sanisystem srl
Via G. Galilei, 9 - 33170 Pordenone
Tel. 0434 208215
P.Iva e C.F. 01422190332

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO MARIO PAOLI

CODICE FISCALE: PLARCR66T09A271S

DATA FIRMA: 07/08/2020 09:43:53

IMPRONTA: 1A9B6384265098EB521E145D336ED66CBD5F0277F237462D22872455F3662487
BD5F0277F237462D22872455F3662487D109CA01B6019508D5CBFF8E2BFE71D3
D109CA01B6019508D5CBFF8E2BFE71D3FC35560645AD0C6431875A53BA38C0D4
FC35560645AD0C6431875A53BA38C0D431614C748B0FF42399C379113F29218E

NOME: MICHELE CHITTARO

CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A

DATA FIRMA: 07/08/2020 10:42:33

IMPRONTA: 374F6372449A4C6D414BAE4427A1B8C7A4974D22956C9728FB19618A1A6A427D
A4974D22956C9728FB19618A1A6A427D4836D8EF1F6E54A19DC26E9E16F91DBB
4836D8EF1F6E54A19DC26E9E16F91DBB614EEC9307F6DE8030721861C23074C2
614EEC9307F6DE8030721861C23074C2BC7CFA9A4C00E7BD0AF5D3601B9D2D72

NOME: CARLO FRANCESCUTTI

CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W

DATA FIRMA: 07/08/2020 12:30:43

IMPRONTA: 59555A1A3DBB53AB26E725D38655B37DCC68A01343FD6995F4D6BC9033E1EB13
CC68A01343FD6995F4D6BC9033E1EB135B13C5C51F7771072C939E5585B49496
5B13C5C51F7771072C939E5585B49496B532A35D15705AAE4F172A877C2B19F6
B532A35D15705AAE4F172A877C2B19F676CB3254D5AA834123D769C88B108059

NOME: JOSEPH POLIMENI

CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X

DATA FIRMA: 07/08/2020 12:52:24

IMPRONTA: 6F6B4DBA6FAB388EBE0C3606EFEF3DE1AC01136115035A4FA49CB29D4D28CC28
AC01136115035A4FA49CB29D4D28CC283A796DE7433D770070F685D57FE2A326
3A796DE7433D770070F685D57FE2A326EA5E7A5A4E67ADE0C0840F348D8A4327
EA5E7A5A4E67ADE0C0840F348D8A4327E2CFA9C96D863E22A76978110AE58743